



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio
Ufficio 3°

A TUTTI GLI ATENEI
Sedi del Corso di laurea
in Scienze della Formazione primaria

OGGETTO: Indicazioni per la formazione delle graduatorie locali del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria-soglia minima e scorrimento sui non idonei.

Con riferimento a quanto in oggetto, appare opportuno premettere quanto segue.

La giurisprudenza amministrativa ritiene che: *“l’efficacia della contestata previsione- secondo cui nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi - debba essere sospesa, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria in questione fino alla totale copertura di tali posti?”* (ordinanze cautelari del Tar Lazio nn. 8459/2019 e 8463/2019).

E’ sopravvenuta anche sentenza, passata in giudicato, che ha ribadito tale orientamento in via cautelare (sentenza del Tar del Lazio n. 11712/2019, pubblicata il 10.10.2019)

Pertanto, la scrivente Amministrazione ha ritenuto opportuno aderire alle varie pronunce del TAR relative al concorso nazionale 2019/2020 attenendosi il più possibile alla loro *ratio*, rivedendo la previsione che comporta l’ingresso in graduatoria con il superamento della soglia di 55/80, ex adverso escludendosi tutti coloro che abbiano punteggi inferiori dall’essere iscritti, pur se residuino posti dopo l’esaurimento di tutti gli idonei.

Il D.M. n. 214/2020 in aderenza all’orientamento appena menzionato, ha, pertanto, previsto lo scorrimento delle graduatorie di ateneo fino a esaurimento dei posti disponibili anche a favore di coloro che non abbiano riportato il punteggio di 55, qualora i candidati non siano in numero sufficiente a coprire detti posti.

Questa nuova disposizione ha sollevato dei dubbi relativamente alla considerazione del punteggio dell’eventuale certificazione linguistica posseduta dai candidati che, come indicato da alcuni atenei

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio
Ufficio 3°

interessati alla stesura della graduatoria, se computata insieme al voto del test potrebbe creare scavalcamenti nel merito da parte di coloro i quali non abbiamo raggiunto la soglia dei 55/80 con il solo punteggio del test ma sarebbero assegnatari di posti solo grazie al punteggio aggiuntivo legato alla certificazione linguistica, superando, di fatto, chi avrebbe mostrato più competenze tipiche sulla base del risultato del test e abbia riportato un punteggio sopra i 55/80.

Appare opportuno, al fine di evitare tali scavalcamenti, prevedere, allora, due graduatorie distinte, pur succedanee tra di loro, una con i candidati che abbiano raggiunto la soglia dei 55/80 solo con il punteggio del test, a cui aggiungere successivamente il punteggio dell'eventuale certificazione linguistica, e un'altra con i candidati non idonei e che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 55/80, a cui verrà aggiunto il punteggio della eventuale certificazione linguistica e che rientreranno nelle assegnazioni di posti solo nell'ipotesi di esaurimento della graduatoria degli idonei.

A livello interpretativo, questa ipotesi risulta sostenibile in base a quanto previsto dal D.M. n. 214/2020 all'art. 8 comma 8: *“La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 2, un punteggio non inferiore a 55/80, salvo quanto previsto al successivo comma 12”*;

e al comma 12: *“Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando di ateneo, si procede con ulteriori scorrimenti fino alla integrale copertura dei posti definiti nell'ambito di ciascun contingente”*.

Si prega, perciò, di osservare le disposizioni indicate nella presente nota, supportate dalla lettura combinata dei commi suindicati, al fine di evitare possibili eventuali ricorsi da parte di coloro che abbiano raggiunto l'idoneità ma abbiano effettuato la prova su atenei ove residuino posti dopo l'esaurimento dei candidati idonei.

Si resta a disposizione per eventuali, successivi chiarimenti.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola FOLLI

(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)

2

Il responsabile del procedimento: paola.folli@miur.it

ex DG-SINFS Ufficio 3° “Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico”

(Dirigente Dott.ssa Paola Folli - art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)

Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA - Tel. 06.9772.6078

e-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it